

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori SPERONI, MORO, PREIONI, PERUZZOTTI,
COLLA, LAGO, ROSSI, GASPERINI, TIRELLI, MANFROI,
CECCATO, PROVERA, DOLAZZA, LORENZI, WILDE, AVOGADRO,
TABLADINI, CASTELLI, BRIGNONE e BIANCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1996

Recepimento nella Costituzione della Repubblica italiana
del principio di autodeterminazione dei popoli

ONOREVOLI SENATORI. - Il principio di autodeterminazione dei popoli, già delineato nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America nel 1776, è stato solennemente affermato nel 1945 dalla Carta delle Nazioni Unite e ribadito il 1° agosto 1975 ad Helsinki nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa.

Pur avendo aderito alle Nazioni Unite e sottoscritto l'atto di Helsinki, la Repubblica italiana non ha adeguato conseguentemente il proprio ordinamento, non avendo provveduto a recepire nella propria Costituzione tale fondamentale principio; a tale omissione mira ad ovviare il disegno di legge costituzionale che segue.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. Il primo periodo dell'articolo 5 della Costituzione, è sostituito dai seguenti:

«La Repubblica riconosce il principio di autodeterminazione dei popoli; rispetta e promuove le autonomie locali;».

